



**COMUNE DI LAGOSANTO**  
P.ZZA 1° MAGGIO, 1  
44023 - LAGOSANTO (FE)



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 09/11/2011  
Modificato con D. C.C. n. 04 del 24/04/2012**

**Ferrara**  
terra e acqua

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 – Realizzazione dei cimiteri e crematori e cimiteri per gli animali di affezione**

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria, dei servizi cimiteriali, l'attività funebre e le strutture di commiato.
2. Spetta al Comune, singolo od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
3. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
5. I crematori, individuati nel piano Provinciale, devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
6. Il Comune potrà allestire sul proprio territorio una camera mortuaria eventualmente con annessa struttura per il commiato, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.
7. Potrà essere realizzato un cimitero per gli animali di affezione da parte di soggetti pubblici o privati previa autorizzazione rilasciata dal Comune a seguito di parere favorevole espresso dall'AUSL.

### **Art.2 – Funzioni amministrative e di vigilanza**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
2. Spettano al Comune le funzioni autorizzative in merito:
  - a) all'esercizio dell'attività funebre
  - b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato
3. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
4. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel presente regolamento spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara previa stipula di apposita convenzione per le prestazioni non previste dalla L.R. n. 19/2004.

### **Art.3 – Obblighi del Comune e gestione servizi pubblici essenziali**

1. Il Comune, singolo o associato, provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e L.R. 29.7.2004 n. 19 ( Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria ) e successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria,
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre.
4. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il Comune ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

## **CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Art.4 – Denuncia della causa di morte e accertamento decesso**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, ai sensi dell'art. 72 del DPR 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva di cui all'elenco allegato, il Sindaco deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal DPR 17.3.1995 n. 230
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa del decesso, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale competente. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella in cui è ricompreso il Comune di Lagosanto, quest'ultimo deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### **Art.5 – Denuncia causa di morte**

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.4 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e 43.

## **Art.6 – Morte per reato**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

## **Art.7 – Organizzazione delle attività di medicina necroscopica**

1. Le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dai medici necroscopi nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall' art.141del RD 9.7.39 n. 1238.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

## **Art.8 – Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## **Art.9 – Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.8.

## **Art.10 – Sepoltura ai nati morti**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che

all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art.11 – Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni.

#### **Art.12 – Morte improvvisa**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.11.

#### **Art.13 – Decesso per malattia infettiva o diffusiva**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara adotta, a tutela della salute pubblica, le misure necessarie, coerenti con consolidate evidenze scientifiche, compresa anche la riduzione del periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **Art.14 – Periodo di osservazione per decesso causa malattia infettivo-diffusiva**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara adotta le misure cautelative necessarie, come indicato all'art. 13.

### **CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art.15 – Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali**

1.Per l'osservazione su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso il servizio mortuario dell'Ospedale del Delta di Ligosanto.

2.Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il SSN intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso al deposito di osservazione.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

7. Il trasporto di cadavere, cioè il trasporto della salma dopo l'accertamento della morte eseguita ai sensi di legge, è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 5, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3 della LR n. 19/2004.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

#### **Art.16 – Obitori presso i Cimiteri**

1. Presso ogni cimitero vi è una sala adibita ad obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. è sufficiente la presenza di un obitorio per Comune.

#### **Art.17 – Deposito di osservazione ed obitori**

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere altresì istituiti presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

#### **Art.18 – Osservazione salme di persone con somministrazione di nuclei radioattivi**

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale di Ferrara in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui al D.P.R. 17.3.95 n. 230.

### **CAPO V – ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art.19 – Attività Funebre**

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale. (vedi delibera G.R. n. 156/2005)

4. In base al suddetto atto regionale lo svolgimento dell'attività funebre deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi operativi:

a) l'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si debbono uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

7 L'Unità Sanitaria Locale di Ferrara vigila e controlla il servizio di attività funebre, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Art.20 – Trasporto di cadaveri per il periodo di osservazione**

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art.21- Trasporto di salme – decesso per malattia infettiva-diffusiva**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive il medico necroscopo deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendono di volta in volta opportune nei casi specifici provvedendo ad informare altresì il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara e, se necessario, allertando il medico reperibile. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 del DPR 285/90;

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

3. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale di Ferrara dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle

salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art.22 – Trasporto di cadaveri - Utilizzo di carro o mezzi speciali**

1. Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto..

#### **Art.23 – Carro funebre - caratteristiche**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e devono essere attrezzati in modo tale da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve essere nettamente separato dal posto del conducente

2. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, la quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, rilascia al proprietario un attestato, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito; l'attestato ha valenza indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca nel caso in cui vengano meno uno o più dei requisiti richiesti .

3. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa s'intendono soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire l'espletamento dell'attività in modo continuativo e funzionale.

#### **Art.24 – Rimesse per carro funebre**

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località autorizzate dal Comune in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. La vigilanza sull'idoneità delle rimesse è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara così come indicato al comma 2 dell'art. 23 ed i requisiti relativi alla disponibilità della stessa s'intendono soddisfatti nei modi indicati al comma 3 dell'art. 23

4. Ogni impresa di onoranze funebri che effettui servizio di trasporto salme e cadaveri deve disporre di almeno un locale autorimessa con i seguenti requisiti:

- a) locale non comunicante con vani d'abitazione e d'ufficio;
- b) destinazione d'uso esclusiva;
- c) pavimento e pareti impermeabili facilmente lavabili fino all'altezza di mt. 2,50;
- d) provvista delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione del mezzo di trasporto;
- e) provvista di chiusino con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio;
- f) autorizzazione allo scarico

#### **Art.25 – Trasporto – orario, percorso, soste – diritto fisso**

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso per il servizio di trasporto eseguito da privati come previsto dall'art. 19 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art.26 – Autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **Art.27 – Autorizzazione al trasporto fuori dal cimitero o dal Comune**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

#### **Art.28 – Trasporto morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco allegato, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 21 e 34.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 30, 31 e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

#### **Art.29 – Trasporto per cremazione e trasporto ceneri**

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Lagosanto ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.

#### **Art.30 – Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.28 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno con eventuale dispositivo biodegradabile impermeabilizzante autorizzato dal Ministero della Salute.

#### **Art.31 – Trasporto di salma in territorio nazionale**

1. Per i trasporti di cadavere da Comune a Comune è possibile l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 purchè espressamente autorizzati dal Ministero della Salute.

#### **Art.32 – Trasporto di cadavere - autorizzazione**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

#### **Art.33 – Trasporto di cadavere destinato all'insegnamento**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

#### **Art.34 – Trasporto di ossa o resti mortali**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 21, 23, 28.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

### **Art. 35 – Strutture per il commiato**

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

## **CAPO VI – RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **Art.36 – Riscontro diagnostico**

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

### **Art.37 – Riscontro diagnostico causa radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

### **Art.38 – Esito riscontro diagnostico**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.4, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come notifica ai sensi del DM 15.12.1990.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

### **Art.39 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art.11, 12 e 13.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

### **Art.40 – Registrazione deceduti presso sale anatomiche**

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

### **Art.41 – Trasporto cadaveri dopo indagine e/o studio**

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

### **Art.42 – Consegna ossa per studio depositate nell'ossario comune**

1. Il direttore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. È vietato il commercio di ossa umane.

## **CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

### **Art.43 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

## **CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

### **Art.44 – Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.37.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

### **Art.45 - Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del direttore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

### **Art.46 – Imbalsamazione cadaveri con radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

#### **Art.47 – Trattamento antiputrefattivo**

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90 è eseguito dal personale formato dalle imprese autorizzate alle attività funebri.

### **CAPO X - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri**

#### **Art.48 – Disposizioni generali**

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione.

#### **Art. 49 – Servizio cimiteriale**

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) le persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) le persone residenti in altri Comuni che hanno dimorato in vita nel Comune di Lagosanto o avuto nel Comune di Lagosanto il centro dei propri affari o che per particolari motivi affettivi richiedano il seppellimento nel Comune;
  - d) le persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata o in concessione esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.10;
  - f) i resti mortali di persone sopra elencate;
  - g) parti amputate.

#### **Art.50 – Manutenzione ordine e vigilanza dei cimiteri**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.51 – Custodia, vigilanza, registrazione dei cadaveri**

1. Nel Cimitero Comunale è assicurato un servizio di custodia.

2. I responsabili del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art.9; inoltre, iscrivono giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9 l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. Il custode comunica all'ufficio concessioni i riferimenti degli avelli che si liberano a seguito delle operazioni di cui al precedente punto al fine dell'aggiornamento dei registri delle concessioni e l'inclusione degli stessi tra quelli concedibili;

#### **Art.52 – Tenuta dei registri**

1. I registri indicati nell'art.51 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **Art.53 – Piano Cimiteriale**

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

- a) L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) La ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) L'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) La necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi areati;
- e) L'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;

- f) La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;
- g) La necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.

3. I Piani cimiteriali sono approvati dal Comune, sentita l'AUSL locale competente per territorio e devono essere periodicamente aggiornati;

4. Per i cimiteri storici o monumentali o per le tombe di interesse storico il Comune, sentita l'AUSL di Ferrara in merito alle condizioni igienico sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenute nei piani cimiteriali.

#### **Art.54 – Ampliamento, costruzione cimiteri**

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi urbanistiche e sanitarie.

#### **Art.55 – Relazione tecnico-sanitarie**

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

#### **Art.56- Caratteristica delle aree cimiteriali**

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428, e successive modifiche.

3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

4. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

#### **Art.57 – Campi per inumazione**

1. la superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare almeno della metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici di inumazione dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per un periodo di rotazione fissato in anni 10.

2. La superficie complessiva destinata ad inumazione può essere garantita in un solo cimitero o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.

3. Le aree destinate ad inumazione vengono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una destinazione in sepoltura privata e sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si deve trovare alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

4. Nelle aree di cui ai commi precedenti, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **Art.58 – Servizi interni**

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **Art.59– Cinta muraria**

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Art.60– Concessione aree**

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, previo rilascio di apposita titolo abilitativo.

### **Art.61– Manutenzione manufatti – Sepolture abbandonate**

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, pena la revoca della concessione.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune, se del caso per il tramite del gestore del cimitero, può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **CAPO XII - CAMERA MORTUARIA**

### **Art.62– Camera mortuaria**

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 15 e 17, funziona come tale la camera mortuaria purchè sia presente un'attività di custodia continuativa nelle 24 ore. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.14 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.11. Alternativamente il Comune potrà convenzionarsi con una struttura pubblica o privata attrezzata con un deposito di osservazione idoneo.

### **Art.63 Caratteristiche igienico-sanitarie**

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## **CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE**

### **Art.64 – Sala autopsie – caratteristiche igienico-sanitarie**

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.63.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès o in ceramica o in marmo o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

## **CAPO XIV - OSSARIO E CINERARIO COMUNE – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

### **Art.65 – Ossario e cinerario comune- giardino delle rimembranze**

1. Nel Cimitero Comunale è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
  - a) Di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
  - b) Di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma distinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. All'interno del cimitero comunale è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

## **CAPO XV - INUMAZIONE**

### **Art.66 – Campi inumazione**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

### **Art.67- Ripartizione campi inumazione**

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 68– Contrassegno fosse**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta. a cura del Comune, da un cippo costituito da materia resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

### **Art.69 – Scavo fossa e tipologia copritomba**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata alla profondità prevista dai successivi articoli e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà lasciare una superficie scoperta pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e 0,30 metri quadrati per fossa di bambini .

3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

#### **Art.70 – Fossa adulti**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa tra 1,5 e 2,0 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art.71 – Fossa bambini, per parti anatomiche e urne cinerarie**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere la profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

2. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri da ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

3. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

4. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

#### **Art.72 – Contenitore cadaveri**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 12 dell'art. 73, ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un stessa fossa.

#### **Art.73 – Caratteristiche struttura feretri**

1. Le casse destinate all'inumazione debbono essere prive della cassa di zinco, sostituibile con adeguati manufatti autorizzati dal Ministero della Salute.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della salute.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
12. La sepoltura con solo lenzuolo di fibra naturale viene autorizzato dal Comune su richiesta dei parenti. La richiesta deve contenere l'attestazione dell'appartenenza a una religione che ammette solo questo tipo di sepoltura e l'indicazione del rispetto delle modalità di trasporto dal deposito di osservazione al cimiteri stabilite dal presente regolamento.

## **CAPO XVI - TUMULAZIONE**

### **Art.74 – Tumulazione feretri con o senza cassa e/o urna cineraria**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette di ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

In deroga a quanto previsto dal punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso del feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa avere luogo rispettando le seguenti misure:

- a. approvazione da parte della Regione della proposta di applicazione dell'art. 106 del DPR 285/90,
  - b. preesistenza dei tumuli al 27 ottobre 1990;
  - c. intervallo di due anni dall'ultima tumulazione;
  - d. posti salma contigui non eccedente i sei;
  - e. garanzia dell'impermeabilità dei feretri con misure aggiuntive;
  - f. neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici;
  - g. assenza di infiltrazioni di acque di falda;
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
  3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui al punto 8.

Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossario individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti del punto 9, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10. I loculi areati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di loculi areati devono essere specificamente approvati dall'AUSL competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas;

#### **Art.75 – Caratteristiche casse**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Ogni loculo deve contenere una sola cassa contenente una sola salma. Soltanto madre e neonato, morti durante il parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso loculo.

4. Nei loculi areati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata.

### **CAPO XVII - CREMAZIONE**

#### **Art.76 – Crematori – caratteristiche tecniche**

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

#### **Art.77 – Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che rilascia l'apposito atto autorizzativo previa acquisizione del certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.21 del D.P.R.n. 445/2000 o ancora da autocertificazione, trasmessa al comune anche con le modalità per queste stabilite e cioè per via postale, telefax o via telematica, purché accompagnato da copia del documento di identità sottoscritto di tutti coloro che debbono esprimersi, nonché dalla espressione di volontà debitamente sottoscritta.

4. In caso di cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è sufficiente acquisire la volontà di uno degli aventi titolo unitamente alla dichiarazione di quest'ultimo circa la non contrarietà degli altri aventi titolo.

5. Qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, si farà riferimento alle stesse.

#### **Art.78 - Procedimento**

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. Nei cimiteri, ove non esistessero le cellette per urne cinerarie, le stesse potranno essere collocate nelle celle ossario.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite come appresso: dimensione: ml. 0,30 x 0,30 x 0,30. Caratteristiche: nel rispetto delle dimensioni sopra riportate con materiali e conformazioni analoghe a quanto stabilito per le celle ossario.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art.27 e seguenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per

il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del medico necroscopo nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### **Art.79 – Consegna urna cineraria**

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Art. 80 – Dispersione delle ceneri**

1.L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune di residenza anagrafica del defunto qualora il decesso avvenga in altra Regione, o del Comune ove sono custodite le ceneri, ove vi sia volontà espressa del defunto.

2.La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.

#### **Art. 81 – Conservazione delle ceneri**

1.La domanda di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve contenere l'indicazione della stanza della propria abitazione prescelta per la conservazione dell'urna, con l'indicazione del mobile nel quale si intende conservarla e della disponibilità di chiusura a chiave. Non saranno autorizzati affidamenti generici, che consentano il trasferimento dell'urna presso immobili di terzi.

2. L'urna consegnata dal custode generalmente è costituita da un contenitore in materia infrangibile e impermeabile, provvisto di targhetta con le generalità del defunto e di sigillo, a garanzia della corretta conservazione. Questo contenitore delle ceneri ha dimensioni standard. Le urne però possono essere costituite da due recipienti: un recipiente interno, che costituisce il contenitore con le ceneri ricevuto dal custode, ed un contenitore esterno ornamentale in materiale di diverso pregio e fattura. Sul contenitore esterno va apposta una semplice targhetta identificativa. Le dimensioni possono variare per quanto riguarda l'involucro esterno: l'urna deve avere dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo scelto per la conservazione dignitosa e sicura dell'urna.

3. I luoghi di conservazione devono possedere caratteristiche adatte a garantire decoro e sicurezza. Non saranno autorizzate collocazioni generiche all'interno dell'abitazione dell'affidatario ma l'autorizzazione darà esplicito riferimento al mobile indicato nella richiesta, quanto a

caratteristiche e collocazione, e alla necessità di mantenerlo chiuso a chiave. Questo mobile potrà essere, in parte, anche a vetri. L'atto autorizzatorio dell'affidamento delle ceneri richiamerà la collocazione indicata dall'affidatario, se corrisponde agli obblighi richiamati e la necessità di mantenerla nel tempo. Richiamerà altresì gli obblighi derivanti da una conservazione poco rispettosa e poco sicura dell'urna cineraria, in particolare delle conseguenze penali in caso di inosservanza, rottura dei sigilli e qualsiasi altra manipolazione.

4. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1,2 e 3

#### **Art. 82 - Cremazione di resti mortali**

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

### **CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art.83 – Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa ( campo indecomposti ) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

3. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

#### **Art.84 – Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

#### **Art.85 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

#### **Art.86 – Deposito resti – rifiuti da esumazioni – recupero ornamenti funebri**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.34. In ogni celletta ossario potranno essere depositati i resti di più salme purchè previamente chiusi in distinte adatte cassette.

2. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000 e del DPR 254 del 15.7.2003.

3. I rifiuti risultanti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.

4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

5. Gli ornamenti funebri ( croci, cordonature, statue, vasi, fotografie ecc. ) che risultino dalla rimozione delle tombe conseguenti alle operazioni di esumazione possono essere ritirati dagli interessati previa domanda avanzata dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale assegna un termine per il ritiro degli ornamenti funebri presso il cimitero di riferimento e in qualora non vengano ritirati gli stessi passano nella disponibilità del Comune per gli usi che riterrà più opportuni.

#### **Art.87 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono areati o venti anni se i loculi sono stagni e sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati dopo venti anni dalla tumulazione, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora non vengano cremati come previsto dall'art. 82 c. 1, devono tassativamente essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere o con sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale aggiunta di sostanze biodegradanti.

3. Le estumulazioni effettuate prima di venti anni dalla tumulazione, il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto indicato al punto precedente fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti. A due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti.

5. La Regione può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.83.

6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

7. Quando si estumula per fa posto a nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo deve essere pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli areati con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o con il rilascio di una nuova concessione che sostituisca la precedente.

#### **Art.88 – Divieto riduzione salme**

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

#### **Art.89 - Traslazioni**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il custode del cimitero o il responsabile delle operazioni cimiteriali in corso constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Art.90 – Estumulazioni straordinarie**

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.84.

### **CAPO XIX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

#### **Art.91 – Norme generali**

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale sentita l'Azienda USL di Ferrara.

#### **Art.92 – Utilizzo aree cimiteri soppressi**

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

#### **Art.93 – Soppressione cimitero - Diritti dei concessionari**

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico del concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art.94 – Monumenti e segni funebri**

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

### **CAPO XX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

#### **Art.95- Zonizzazione per sepolture a culto diverso da quello cattolico**

1. I piani cimiteriali di cui all'art. 53 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

### **CAPO XXI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

#### **Art.96 – Cappelle private fuori dal Cimitero**

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l'Unità Operativa di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, competente in materia .  
Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposta ispezione tecnica.

#### **Art.97 – Tumulazione in cappelle private**

1. Per la tumultazione nelle cappelle private di cui all'art.96, oltre l'autorizzazione di cui all'art.9, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

#### **Art.98– Tasse di concessione**

1. Il Comune non può imporre una tariffa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiore a quella prevista per le sepolture nel cimitero comunale.

#### **Art.99 – Normativa per la costruzione cappelle private fuori dal cimitero**

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle, private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

#### **Art.100 – Tumulazioni in luoghi diversi dal cimitero**

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, la Regione con le procedure da lei stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumultazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumultazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90. Detta tumultazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

### **CAPO XXII - SANZIONI**

#### **Art.101 – Sanzioni - norme**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Per le violazioni alle norme di recepimento della L.R. 19/2004 si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 9.300,00 ( art. 7 LR19/2004 ).

Per ogni altra violazione si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ( art. 7bis D. Lgs. 267/2000).

## **CAPO XXIII- NORME COMPORTAMENTALI**

### **Art.102 – Orari apertura al pubblico dei cimiteri**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Art.103 – Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

### **Art.104 – Norme comportamentali all'interno del cimitero**

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicaps.

2. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in ispecie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina, fare questue;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

3. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

## **CAPO XXIV - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

### **Art.105 – Autorizzazione per esecuzione lavori**

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale previo versamento dei relativi diritti.

Ogni croce o lapide, dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza, dal piano di campagna, di m. 1 e la larghezza di m. 0,60, se per fossa di adulto, e le dimensioni di m. 0,70 per m. 0,40 se per fossa di bambini.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri ma devono esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

### **Art.106 – Prescrizioni e avvertenze generali**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.

3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

### **Art.107 – Autorizzazione circolazione veicoli**

1. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.

4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.

5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

## CAPO XXV- CONCESSIONI

### Art.108 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal Piano Cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepoltura gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma

secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 109- Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Al termine della concessione, se non rinnovata, il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree
2. Le concessioni possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo per anni 99 , decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione , di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo (cappelle gentilizie o tombe di famiglia);
  - b) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 50, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, di loculi predisposti dal Comune;
  - c) nell'uso temporaneo, per la durata di anni 50, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di celle, ossari o cinerari predisposti dal comune;
3. Con la concessione il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera costruita dal Comune ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
5. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione.

#### **Art. 110 – Modalità di concessione**

1. Il Comune può riservarsi un certo numero di loculi od ossari o cinerari da concedersi solo in presenza:
  - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
  - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
  - delle ceneri per le nicchie per urne;
  - richiedente di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini viventi fino al 4° grado
2. Nella fase di programmazione per la realizzazione di nuovi loculi o ossari, potrà essere richiesta la prenotazione da parte degli interessati alle concessioni limitatamente al numero dei loculi o ossari che vengono messi a disposizione per la prenotazione. L'assegnazione avviene, di norma, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Con apposito atto di indirizzo, adottato a termini dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti altri criteri generali di assegnazione delle sepolture nei cimiteri comunali, siano essi integrativi che alternativi a quello cronologico.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di un ulteriore loculo od ossario di cui al c. 1 può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore dei seguenti soggetti:

a) coniuge, superstite del defunto;

b) genitori superstiti del figlio defunto;

c) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

5. Nelle fattispecie indicate ai punti 4/a e 4/b precedenti, qualora si verifichi la circostanza che siano presenti sia il coniuge che il genitore o i genitori superstiti, sarà data priorità nella assegnazione in deroga di cui al citato comma 4°, al coniuge superstite qualora ne faccia richiesta.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

#### **Art. 111 - Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 114.

#### **Art. 112- Manutenzione, canone periodico, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private, a pena di decadenza dalla concessione, spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario determina la decadenza dalla concessione.

6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.

7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o

comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

#### **Art. 113 - Costruzione delle opere – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento, a pena di decadenza dalla concessione.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

4. I lavori di costruzione della tomba privata dovranno essere condotti in modo da non arrecare danni, guasti o ingombri ingiustificati.

5. La tomba privata non potrà essere posta in uso se prima non avrà ottenuto il certificato di conformità edilizia di cui alle vigenti norme in materia urbanistica e di qualsiasi altra certificazione richiesta per l'utilizzo della struttura.

#### **Art. 114 - Divisione, subentri, rinunce**

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per

aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione. In tal caso il manufatto rientra nella disponibilità del Comune che potrà conservarla quale monumento funebre, qualora ne abbia le caratteristiche, o disporne in base alle esigenze.

#### **Art. 115 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa per concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, è essere oggetto di permuta o altro.

#### **Art. 116 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto o parte di esso sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Trova applicazione l'articolo 115 comma 3 .

5. L'area rinunciata ed il manufatto o parte di esso possono essere concessi ad altre persone previo versamento al Comune della tariffa in vigore nonché il valore delle opere realizzate.

#### **Art. 117 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 e 50 anni o perpetua**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a:

$$\frac{\text{IMPORTO TARIFFA VIGENTE (alla data del provvedimento)}}{\text{N}^\circ \text{ ANNI DELLA CONCESSIONE}} \times \text{N. ANNI DI DURATA RESIDUA} \times 3 \quad (\text{fraz. Superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno})$$

- per concessioni della durata di 50 anni in misura pari a:

$$\frac{\text{IMPORTO TARIFFA VIGENTE (alla data del provvedimento)}}{\text{N}^\circ \text{ ANNI DELLA CONCESSIONE}} \times \text{N. ANNI DI DURATA RESIDUA} \times 3 \quad (\text{fraz. Superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno})$$

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/4 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3. Trova applicazione l'articolo 115 comma 3.

4. Per la restituzione dei manufatti realizzati negli anni precedenti al 2001 (compreso), la tariffa, da applicare nella formula di cui sopra, è stabilita con appositi atti amministrativi.

## **CAPO XXVI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 118- Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

### **Art. 119- Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata

richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto,

o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;

e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, i nominativi del concessionario o degli altri aventi titolo ed i loro indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

#### **Art. 120 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 121- Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

### **CAPO XXVII - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 122 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del cimitero può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

4. La Giunta comunale, con la medesima delibera con la quale dispone l'assegnazione gratuita ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, può altresì disporre di assumere a carico del bilancio comunale anche gli oneri finanziari per lo svolgimento dei servizi funerari relativi alle citate categorie di cittadini benemeriti o illustri.

#### **Art. 123 - Catasto cimiteriale e registrazioni**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 124- Annotazioni nel catasto cimiteriale**

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.

2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

d) gli estremi del titolo costitutivo;

e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

f) la natura e la durata della concessione;

g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 125 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

#### **Art. 126 - Schedario dei defunti**

1. Presso gli uffici del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. Il custode del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 125, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 123 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

#### **Art. 127- Scadenziario delle concessioni**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO XXVIII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 128 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento, con cui si riconoscono diritti pregressi, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 129 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune .

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### **Art. 130 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria individuato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

#### **Art. 131- Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 128, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 132- Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

4. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

5. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

#### **Art. 133 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.



## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – REALIZZAZIONE DEI CIMITERI E CREMATORI E CIMITERI PER GLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 2 – FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI VIGILANZA

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE E GESTIONE SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

### **CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

ART. 4 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSO

ART. 5 – DENUNCIA CAUSA DI MORTE

ART. 6 – MORTE PER REATO

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA NECROSPICA

ART. 8 – RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ART. 10 – SEPOLTURA AI NATI MORTI

### **CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

ART. 11 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 12 – MORTE IMPROVVISA

ART. 13 – DECESSO PER MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSA

ART. 14 – PERIODO DI OSSERVAZIONE PER DECESSO CAUSA MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA

### **CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ART. 15 – TRASPORTO DI SALME, DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI

ART. 16 – OBITORI PRESSO I CIMITERI

ART. 17 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 18 – OSSERVAZIONE SALME DI PERSONE CON SOMMINISTRAZIONE DI NUCLEI RADIOATTIVI

### **CAPO V - ATTIVITA' FUNEBRE E TRASPORTO DEI CADAVERI**

ART. 19 – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 20 – TRASPORTO DI CADAVERI PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 21 – TRASPORTO DI SALME– DECESSO PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA
- ART. 22 – TRASPORTO DI CADAVERI – UTILIZZO DI CARRO O MEZZI SPECIALI
- ART. 23 – CARRO FUNEBRE – CARATTERISTICHE
- ART. 24 – RIMESSE PER IL CARRO FUNEBRE
- ART. 25 – TRASPORTO – ORARIO, PERCORSO, SOSTE - DIRITTO FISSO
- ART. 26 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 27 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DAL CIMITERO O DAL COMUNE
- ART. 28 – TRASPORTO MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA’
- ART. 29 – TRASPORTO PER CREMAZIONE E TRASPORTO CENERI
- ART. 30 – TRASPORTO ALL’ ESTERO O DALL’ ESTERO
- ART. 31 – TRASPORTO DI SALMA IN TERRITORIO NAZIONALE
- ART. 32 – TRASPORTO DI CADAVERE – AUTORIZZAZIONE
- ART. 33 – TRASPORTO DI CADAVERE DESTINATO ALL’ INSEGNAMENTO
- ART. 34 – TRASPORTO DI OSSA O RESTI MORTALI
- ART. 35 – STRUTTURE PER IL COMMiato

#### **CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

- ART. 36 – RISCONTRO DIAGNOSTICO
- ART. 37 – RISCONTRO DIAGNOSTICO CAUSA RADIOATTIVITA’
- ART. 38 – ESITO RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### **CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

- ART. 39 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
- ART. 40 – REGISTRAZIONE DECEDUTI PRESSO SALE ANATOMICHE
- ART. 41 – TRASPORTO CADAVERI DOPO INDAGINE E/O STUDIO
- ART. 42 – CONSEGNA OSSA PER STUDIO DEPOSITATE NELL’ OSSARIO COMUNE

#### **CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

- ART. 43 – PRELIEVO DI PARTI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

## **CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

ART. 44 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 45 – IMBALSAMAZIONE

ART. 46 – IMBALSAMAZIONE CADAVERI CON RADIOATTIVITA'

ART. 47 – TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

## **CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

ART. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 49 – SERVIZIO CIMITERIALE

ART. 50 – MANUTENZIONE ORDINE E VIGILANZA DEI CIMITERI

ART. 51 – CUSTODIA, VIGILANZA, REGISTRAZIONE DEI CADAVERI

ART. 52 – TENUTA DEI REGISTRI

## **CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

ART. 53 – PIANO CIMITERIALE

ART. 54 – AMPLIAMENTO, COSTRUZIONE CIMITERI

ART. 55 – RELAZIONE TECNICO-SANITARIE

ART. 56 – CARATTERISTICA DELLE AREE CIMITERIALI

ART. 57 – CAMPI PER INUMAZIONE

ART. 58 – SERVIZI INTERNI

ART. 59 – CINTA MURARIA

ART. 60 – CONCESSIONE AREE

ART. 61 – MANUTENZIONE MANUFATTI – SEPOLTURE ABBANDONATE

## **CAPO XII - CAMERA MORTUARIA**

ART. 62 – CAMERA MORTUARIA

ART. 63 – CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE

## **CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE**

ART. 64 – SALA AUTOPSIE – CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE

#### **CAPO XIV - OSSARIO E CINERARIO COMUNE – GIARDINI DELLE RIMEMBRANZE**

ART. 65 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

#### **CAPO XV - INUMAZIONE**

ART. 66 – CAMPI INUMAZIONE

ART. 67 – RIPARTIZIONE CAMPI INUMAZIONE

ART. 68 – CONTRASSEGNO FOSSE

ART. 69 – SCAVO FOSSA E TIPOLOGIA COPRITOMBA

ART. 70 – FOSSA ADULTI

ART. 71 – FOSSA BAMBINI, PER PARTI ANATOMICHE E URNE CINERARIE

ART. 72 – CONTENITORE CADAVERI

ART. 73 – CARATTERISTICHE STRUTTURE FERETRI

#### **CAPO XVI - TUMULAZIONE**

ART. 74 – TUMULAZIONE FERETRI CON O SENZA CASSA E/O URNA CINERARIA

ART. 75 – CARATTERISTICHE CASSE

#### **CAPO XVII - CREMAZIONE**

ART. 76 – CREMATORI – CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 77 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 78 – PROCEDIMENTO

ART. 79 – CONSEGNA URNA CINERARIA

ART. 80 – DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 81 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ART. 82 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

#### **CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

ART. 83 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 84 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 85 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 86 – DEPOSITO RESTI – RIFIUTI DA ESUMAZIONI – RECUPERO ORNAMENTI FUNEBRI

ART. 87 – ESTUMULAZIONI

ART. 88 – DIVIETO RIDUZIONE SALME

ART. 89 – TRASLAZIONI

ART. 90 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

#### **CAPO XIX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

ART. 91 – NORME GENERALI

ART. 92 – UTILIZZO AREE CIMITERI SOPPRESSI

ART. 93 – SOPPRESIONE CIMITERO – DIRITTI DEI CONCESSIONARI

ART. 94 – MONUMENTI E SEGNI FUNEBRI

#### **CAPO XX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

ART. 95 – ZONIZZAZIONE PER SEPOLTURE A CULTO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO

#### **CAPO XXI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

ART. 96 – CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

ART. 97 – TUMULAZIONE IN CAPPELLE PRIVATE

ART. 98 – TASSE DI CONCESSIONE

ART. 99 – NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

ART. 100 – TUMULAZIONI IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

#### **CAPO XXII - SANZIONI**

ART. 101 – SANZIONI – NORME

#### **CAPO XXIII - NORME COMPORTAMENTALI**

ART. 102 – ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI

ART. 103 – RITI FUNEBRI

ART. 104 – NORME COMPORTAMENTALI ALL' INTERNO DEL CIMITERO

#### **CAPO XXIV - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

ART. 105 – AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI

ART. 106 – PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

ART. 107 – AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI

## **CAPO XXV - CONCESSIONI**

ART. 108 – SEPOLTURE PRIVATE

ART. 109 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 110 – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 111 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 112 – MANUTENZIONE, CANONE PERIODICO, AFFRANCAZIONE

ART. 113 – COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI

ART. 114 – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 115 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

ART. 116 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

ART. 117 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI 99 ANNI O PERPETUA

## **CAPO XXVI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

ART. 118 – REVOCA

ART. 119 – DECADENZA

ART. 120 – ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

ART. 121 – ESTINZIONE

## **CAPO XXVII - DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 122 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

ART. 123 – CATASTO CIMITERIALE E REGISTRAZIONI

ART. 124 – ANNOTAZIONI NEL CATASTO CIMITERIALE

ART. 125 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 126 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ART. 127 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

## **CAPO XXVIII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 128 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 129 – CAUTELE

ART. 130 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 131 – CONCESSIONI PREGRESSE

ART. 132 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE- MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 133 – ENTRATA IN VIGORE